



Circolare periodica fiscale

CIRCOLARE INFORMATIVA APRILE 2025

*Con la presente circolare periodica mensile si riportano le principali novità del periodo.
Si fornisce infine utile scadenziario dei principali adempimenti del mese di aprile 2025.*



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911
studio@negriassociati.com
www.negriassociati.com

Sommario

NOTIZIE IN SINTESI.....	3
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 2025 E VERSAMENTI.....	6
BOLLO REGISTRI DIGITALI	7
RIAMMISSIONE ROTTAMAZIONE QUATER.....	8
TIPO DOCUMENTO TD29 PER FATTURE OMESSE O IRREGOLARI.....	10
CONTRIBUTI I.V.S. 2025 PER ARTIGIANI E COMMERCianti.....	11
PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI APRILE 2025.....	13



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911
studio@negriassociati.com
www.negriassociati.com

NOTIZIE IN SINTESI

OBBLIGO PEC DEGLI AMMINISTRATORI

- Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito le prime indicazioni operative in merito all'obbligo per l'amministratore di dotarsi di una casella Pec propria. In particolare, è stata ritenuta errata la prassi di ammettere l'indicazione della Pec già iscritta nel Registro delle Imprese da parte della società, poiché la direttiva Mise/Giustizia 22.05.2015 precisava che la casella Pec deve essere nella titolarità esclusiva della società.

NO ALLA CEDOLARE SECCA PER L'INQUILINO IMPRESA

- La Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della Toscana non si adegua all'orientamento della Cassazione sull'ammissibilità dell'opzione per la cedolare secca sugli affitti anche quando l'inquilino è un'impresa, dichiarando inammissibile l'istanza poiché la questione è stata già trattata da specifici precedenti di prassi. Per quel che concerne la sentenza n. 12395/2024, nella quale la Cassazione ha invece per la prima volta accolto la tesi della possibilità di applicazione, l'Agenzia delle Entrate ha osservato che si tratta al momento di un precedente isolato.

IMPOSTA DI REGISTRO PER CESSIONE DI AZIENDA

- L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E/2025, ha chiarito che nelle cessioni di azienda o di complessi aziendali relativi a singoli rami d'impresa, si applicano le aliquote previste per i trasferimenti a titolo oneroso aventi a oggetto le diverse tipologie di beni che compongono l'azienda o il ramo di azienda, sulla base dell'imputazione a tali beni di una quota parte del corrispettivo.
- In particolare, per i crediti aziendali si applica, sulla quota parte di corrispettivo a essi imputata, l'aliquota prevista per le cessioni di crediti.

DOMICILIO DIGITALE PEC PER I CITTADINI

- Un avviso sul portale dell'Agenzia delle Entrate rende noto che nell'area riservata è disponibile una nuova funzionalità che consente ai cittadini di comunicare il proprio domicilio digitale speciale, ossia l'indirizzo Pec, per ricevere atti e comunicazioni dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
- L'accesso avviene con le credenziali Spid, Cie o Cns.
- La possibilità è rivolta esclusivamente alle persone fisiche (cittadini), ai professionisti e agli enti di diritto privato che non sono tenuti a iscriversi in albi, elenchi, o registri professionali.

VERBALE UTILI AI SOCI CON MODELLO RAP

- L'Agenzia delle Entrate ha previsto l'inserimento del verbale di distribuzione di utili ai soci nel modello Rap ("registrazione atti privati"), con il quale si assoggettano a registrazione e all'applicazione dell'imposta di registro gli atti diversi dagli atti pubblici e dalle scritture private autenticate.

RIAPERTURA SANATORIA CREDITI R&S

- L'art. 19, cc. 5-8 D.L. 14.03.2025, n. 25 ha riaperto la possibilità di presentazione delle istanze di riversamento del credito d'imposta R&S indebitamente utilizzato negli anni 2015-2019, senza applicazione di sanzioni e interessi.
- I nuovi termini di versamento sono fissati al 3.06.2025; in caso di rateizzazione, al 3.06.2025, 16.12.2025 e 16.12.2026, in tal caso con aggiunta degli interessi legali sulla seconda e terza rata, decorrenti dal 4.06.2025.
- L'istanza comporta la rinuncia all'eventuale contenzioso in essere e allungamento di 2 anni (invece di uno) del termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero o di ogni altro provvedimento impositivo per i crediti d'imposta utilizzati negli anni 2016 e 2017.

NULLITÀ DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PRIVO DI AUTORIZZAZIONE

- La Cassazione ha affermato che la notifica di un avviso di accertamento da parte di un'azienda privata di recapito postale priva di autorizzazione non è inesistente, ma nulla e, come tale, è sanabile. Infatti, l'impugnazione dell'accertamento proposta dal destinatario comporta la sanatoria per raggiungimento dello scopo. Inoltre, la sottoscrizione di ricezione del plico attesta la tempestività della consegna dell'atto



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco

Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911

studio@negriassociati.com

www.negriassociati.com

giudiziario. Parallelamente, il Consiglio ha confermato senza modifiche la lista delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali, che resta composta da 11 Paesi.

SPESA DEDUCIBILI PER ASSISTENZA DISABILI

- Il Ministero dell'Economia, rispondendo in Commissione Finanze alla Camera, ha chiarito che non sono riconducibili all'assistenza specifica ai disabili, che beneficiano della deduzione fiscale e non della detrazione del 19%, le prestazioni rese da soggetti che non rientrano nelle figure professionali elencate nel D.M. 29.03.2001 come, ad esempio, le collaboratrici domestiche.

ESTRAZIONE GRATUITA DELLE MAPPE CATASTALI

- L'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di estrazione gratuita delle mappe catastali, possibile su tutto il territorio nazionale a eccezione delle Province autonome di Trento e Bolzano.

IMU IMMOBILE USATO DALL'AMMINISTRATORE

- La Cassazione ha stabilito che deve essere versata l'Imu per l'abitazione principale dell'amministratore unico (intestata alla società), in cui ha fissato la dimora abituale e la residenza anagrafica.
- L'esenzione, infatti, è riconosciuta solo alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile, mentre, in tal caso, l'amministratore è solo detentore dell'abitazione.

SERVIZIO "CONSEGNA DOCUMENTI ED ISTANZE" AD AGENZIA ENTRATE

- Con l'estensione delle funzionalità della piattaforma dell'Agenzia delle Entrate è possibile utilizzare il servizio destinato all'invio della documentazione che l'ufficio ha richiesto, ai fini della trattazione dell'istanza Civis, delle comunicazioni e di avvisi telematici e cartelle di pagamento.
- Le direzioni regionali hanno comunicato che è intervenuta una estensione della funzionalità a supporto della lavorazione delle istanze Civis e ulteriori interventi evolutivi e che è stata aggiornata la guida, consultabile nella specifica area (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/consegna-documenti>) del sito delle Entrate.
- L'utente può, pertanto, utilizzare il servizio "Consegna documenti ed istanze" anche per inviare la documentazione a supporto della lavorazione della cartella di pagamento.

AIUTI FISCALI AL TERZO SETTORE NON SONO AIUTI DI STATO

- Il Ministero del Lavoro ha reso noto che è arrivato il via libera dall'UE alle norme fiscali introdotte con la riforma del Terzo settore. Secondo la Commissione Europea, infatti, le agevolazioni fiscali degli Ets non si configurano come aiuto di Stato, poiché perseguono attività di interesse generale con finalità di pubblica utilità.

COMPONENTI DELLE CRIPTOVALUTE RILEVANTI AI FINI FISCALI

- L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i componenti da valutazione delle criptovalute non concorrono a formare il reddito e la variazione delle rimanenze di magazzino rilevata contabilmente dovrà essere neutralizzata in dichiarazione.
- Pertanto, rilevano fiscalmente solo i costi d'acquisto (nell'anno di sostenimento) e ricavi di vendita (nell'esercizio di realizzo), senza considerare la variazione delle rimanenze.



DICHIARAZIONE
MUD
PROROGATA AL
28.06.2025

- Il D.P.C.M. 29.01.2025 ha prorogato a sabato 28.06.2025 il termine entro il quale dichiarare i rifiuti prodotti e gestiti nel 2024 mediante invio del Mud (Modello unico di dichiarazione ambientale) alle Camere di Commercio; nell'allegato 1 sono presenti le istruzioni per la compilazione.

PAGAMENTI PER
RAVVEDIMENTO
SPECIALE

- Scade il 31.03.2025 il termine di pagamento dell'imposta sostitutiva per le annualità ancora accertabili in capo ai soggetti ISA che hanno optato per il ravvedimento speciale.
- Detto pagamento può essere effettuato in unica soluzione o in modo rateizzato in un massimo di 24 rate mensili a far data sempre dal 31.03.2025.
- L'orizzonte temporale di riferimento è quello dei periodi di imposta dal 2018 al 2022 e il contribuente potrà scegliere se effettuare il pagamento per tutti gli anni ovvero sceglierne alcuni e non considerarne altri.

SCAMBIO
SUL POSTO
GSE

- A partire da quest'anno, per le sole persone fisiche, il GSE trasmetterà all'Agenzia delle Entrate gli importi percepiti nell'anno precedente nell'ambito dello Scambio sul Posto.
- Di conseguenza, tali importi saranno disponibili all'interno della dichiarazione dei redditi precompilata.
- I dati trasmessi dal GSE (e quindi quelli da dichiarare) si riferiscono esclusivamente alle eccedenze, sia quelle effettivamente pagate che quelle utilizzate per compensare costi amministrativi e conguagli a debito. Il prospetto delle eccedenze da dichiarare è disponibile entro la fine di marzo all'interno del portale Scambio sul Posto.
- Per scaricarlo, è possibile seguire i passaggi sotto riportati.
 1. Accedere all' Area Clienti GSE
 2. Selezionare "Servizi" dal menu in alto.
 - Nella sezione "PER ME", è possibile accedere al portale informatico di riferimento.
 - Nella sezione "PER ALTRI", è possibile visualizzare l'elenco degli Operatori per cui si opera e accedere ai relativi servizi.
 3. Selezionare il servizio "SSP - Scambio sul Posto".
 4. Cliccare sul menu di navigazione "COMUNICAZIONI".
 5. Effettuare una ricerca per codice contratto e impostare eventualmente il periodo di riferimento.
 6. Cliccare su "RICERCA": nella tabella dei risultati si troverà il prospetto "LIQUIDAZIONE ECCEDENZE ANNO" (seguito dall'anno di riferimento) che riepiloga le Eccedenze SSP riconosciute.



TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 2025 E VERSAMENTI

Tutti i contribuenti sono obbligati a presentare il modello Redditi esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. Il D.L. 202/2024 ha differito, per il solo anno 2025, dal 15.04 al 30.04.2025 la data dalla quale è possibile presentare la dichiarazione dei redditi relativa al 2024. Il software per l'elaborazione della proposta e i programmi per l'elaborazione dei dati Isa saranno resi disponibili entro il 30.04.2025 (anziché il 15.04.2025). Si riepilogano le scadenze del 2025, relative al periodo d'imposta 2024.

TERMINI FINALI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO REDDITI 2025 - PER ANNO 2024 ¹					
Soggetti interessati		Dichiarazioni		Pagamenti (saldo e 1 ^a rata acconto)	
		Presentazione tramite uffici postali	Trasmissione telematica diretta o tramite intermediari	Senza maggiorazione 0,40%	Con maggiorazione 0,40%
Persone fisiche		Dal 15.04 al 30.06 Per il 2025 dal 30.04 al 30.06.2025	Dal 15.04 al 31.10. Per il 2025 dal 30.04 al 31.10.2025	30.06.2025	30.07.2025 ³
Società di persone ed associazioni art. 6 D.P.R. 600/1973 (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate).					
Soggetti Ires	Con obbligo di redazione del bilancio, approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.	Non ammessa	Dal 15.04 ed entro l'ultimo giorno del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Per il 2025 dal 30.04 al 31.10.2025	Entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (30.06.2025).	Entro i 30 giorni successivi
	Senza obbligo di redazione del bilancio.				
	Che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, se hanno usufruito della proroga di cui all'art. 2364 codice civile.		Dal 15.04 ed entro l'ultimo giorno del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Per il 2025 dal 30.04 al 31.10.2025	Entro l'ultimo giorno del mese successivo alla data di approvazione del bilancio o del termine ultimo di approvazione (31.07.2025) ¹⁻²	Entro i 30 giorni successivi



Note	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il termine massimo entro cui approvare il bilancio, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, è il 29.06 (28.06 se anno bisestile). 2. Se il bilancio non è approvato nel termine massimo (180 giorni) stabilito, in base alle disposizioni di legge, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso (31.07). 3. Il termine di 30 giorni per effettuare il versamento del saldo con la maggiorazione, a titolo di interesse, decorre dalla data prevista per effettuare il primo versamento. Pertanto, le eventuali proroghe del termine per il primo versamento - che si rendano necessarie poiché lo stesso cade durante un giorno festivo - determinano lo spostamento in avanti del giorno da cui decorre il termine per il versamento con la maggiorazione, con conseguente proroga dello stesso (Ris. Ag. Entrate 6.06.2007, n. 128/E). 4. Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 2 e 8 D.P.R. 22.07.1998, n. 322. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.
------	--

BOLLO REGISTRI DIGITALI

Per tutti i registri contabili e i libri sociali, per i quali, se tenuti su supporto cartaceo, è previsto il pagamento dell'imposta di bollo e della tassa di concessione governativa, entrambe le imposte devono essere assolte anche qualora gli stessi siano tenuti con modalità diverse, sussistendo comunque il presupposto impositivo. L'imposta di bollo, da assolvere sui registri tenuti in modalità informatica, è dovuta «ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse». Ai fini della sua determinazione, per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio. Il termine registrazione deve, quindi, essere declinato in funzione della tipologia di libro o registro soggetto all'imposta di bollo. Con l'interpello n. 42/2025 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 642/1972, «il foglio si intende composto da 4 facciate, la pagina da 1 facciata» e «per i tabulati meccanografici l'imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione»; inoltre, l'art. 16 dispone che l'imposta di bollo per i libri e registri si applica «per ogni 100 pagine o frazione di esse». Tenuto conto che, convenzionalmente, la misura del foglio è pari a 100 righe, conseguentemente la misura della pagina è pari a 25 righe.

DISCIPLINA NUMERAZIONE E BOLLATURA DEI REGISTRI

- I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.
- Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.

Scotano l'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di € 16,00, per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine, i «repertori; libri di cui all'art. 2214, c. 1 c.c.; ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli artt. 2215 e 2216 c.c.

LIBRI E REGISTRI TENUTI CON SISTEMI MECCANOGRAFICI E TRASCRITTI SU SUPPORTO CARTACEO

L'imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine o frazione di pagine nella misura di € 16, oppure € 32 laddove non sia dovuta la tassa annuale di vidimazione, prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina o su nuovo blocco di pagine.

- L'imposta è alternativamente assolta:
 - mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
 - mediante pagamento ai soggetti autorizzati tramite modello F23.



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco

Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911

studio@negriassociati.com

www.negriassociati.com

LIBRI E REGISTRI TENUTI IN MODALITÀ INFORMATICA

Per tutti i registri contabili ed i libri sociali, per i quali, se tenuti su supporto cartaceo, è previsto il pagamento dell'imposta di bollo, quest'ultima deve essere assolta anche qualora gli stessi siano tenuti con modalità diverse, sussistendo comunque il presupposto impositivo.

- L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante modello F24, con modalità esclusivamente telematica, utilizzando il codice tributo "2501".
- Il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

CRITERI DI DETERMINAZIONE

- L'imposta sui libri e sui registri, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse.
- Per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio. Il termine registrazione deve, quindi, essere declinato in funzione della tipologia di libro o registro soggetto all'imposta di bollo.

- Dunque, se si guarda al libro degli inventari per accadimento contabile deve intendersi la registrazione relativa a ciascun cespite, nonché la registrazione della nota integrativa.
- Per il libro giornale il concetto di registrazione va riferito ad ogni singola operazione rilevata in partita doppia, a prescindere dalle righe di dettaglio interessate.

- Con riferimento ai libri sociali, diversi dal libro degli inventari e dal libro giornale, il termine "registrazione" deve intendersi come riferito alla "riga" (del verbale o dell'annotazione relativa all'ingresso o alla uscita del socio dalla compagine societaria).
- Poiché l'imposta di bollo per i libri e registri si applica «per ogni 100 pagine o frazione di esse» e tenuto conto che, convenzionalmente, la misura del foglio è pari a 100 righe, conseguentemente la misura della pagina è pari a 25 righe.
- Pertanto, nel caso dei libri e registri sociali, diversi dal libro degli inventari e dal libro giornale, se tenuti in modalità digitale, l'imposta di bollo sarà dovuta ogni 100 pagine (o frazioni) corrispondenti a 2.500 righe (o frazioni).

- Ai fini del calcolo del tributo, si potrà fare riferimento alla visualizzazione dei libri, avendo evidenza della pagina su supporto informatico, in modo tale da consentire il conteggio delle righe/pagine per il calcolo del tributo, al pari della pagina "fisica" dei libri tenuti con modalità tradizionale.
- Al riguardo, tra i formati standard, previsti per la conservazione a norma, è possibile utilizzare il formato PDF/A che permette tale visualizzazione.

RIAMMISSIONE ROTTAMAZIONE QUATER

Il decreto "Milleproroghe" ha previsto, limitatamente ai debiti indicati nelle dichiarazioni presentate a suo tempo per aderire alla "Rottamazione-quater", che i contribuenti incorsi alla data del 31.12.2024 nell'inefficacia della predetta misura agevolativa (c.d. "decaduti") a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere, possono essere riammessi alla definizione agevolata di tali debiti. Per aderire alla riammissione i contribuenti devono presentare apposita domanda entro il 30.04.2025, secondo le modalità, esclusivamente telematiche, che Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito. Nella domanda il contribuente dovrà indicare, oltre ai debiti, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, anche le modalità con le quali effettuerà il pagamento di quanto dovuto a titolo di definizione agevolata, ovvero in un'unica soluzione, entro il 31.07.2025 oppure fino a un numero massimo di 10 rate consecutive, di pari importo.

SOGGETTI

- Possono essere riammessi alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1.01.2000 al 30.06.2022 (c.d. Rottamazione-quater) i debitori che, al 31.12.2024, siano incorsi nell'inefficacia della definizione (cd. decaduti) per omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell'adesione alla procedura medesima.



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911
studio@negriassociati.com
www.negriassociati.com

	<ul style="list-style-type: none"> • Sono, pertanto esclusi i soggetti che hanno regolarmente eseguito i versamenti dovuti entro il 31.12.2024. • Per i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31.12.2024, si dovrà proseguire con il piano di pagamento già in corso e, pertanto, proseguire con i successivi versamenti secondo le scadenze previste dal piano già in loro possesso, al fine di mantenere i benefici della definizione agevolata.
OGGETTO	<ul style="list-style-type: none"> • La riammissione in oggetto opera limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni originarie rese a suo tempo ai fini della predetta adesione, scaduti al 31.12.2024. • Rientrano, pertanto, nella possibilità di riammissione solo i debiti - già oggetto di un piano di pagamento della "Rottamazione-quater" - per i quali: <ul style="list-style-type: none"> - non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31.12.2024; - per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31.12.2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.
DOMANDA	<p>È possibile beneficiare della riammissione presentando, entro il 30.04.2025, l'apposita dichiarazione con modalità esclusivamente telematiche utilizzando il nuovo servizio "Riammissione Rottamazione-quater", disponibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, sia in area riservata sia in area pubblica. La procedura da seguire nei due casi è differente.</p>
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA MEDIANTE AREA RISERVATA	<ul style="list-style-type: none"> • Dall'area riservata del sito, a cui si accede utilizzando le credenziali personali di accesso (Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel), la richiesta di riammissione è più immediata e non è necessario allegare la documentazione di riconoscimento. • Nella sezione Definizione agevolata, tramite il servizio "Riammissione Rottamazione-quater", è possibile selezionare direttamente le cartelle e gli avvisi che si vogliono includere nella domanda di riammissione tra quelle che vengono proposte automaticamente, indicando poi il numero di rate in cui si vuole effettuare il pagamento. Il servizio propone, infatti, solo le cartelle e gli avvisi relativi ai debiti già oggetto di «Rottamazione-quater» per i quali ricorrono i presupposti per la riammissione.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA MEDIANTE AREA PUBBLICA	<ul style="list-style-type: none"> • Per inviare la domanda tramite il servizio "Riammissione Rottamazione-quater" disponibile nell'area pubblica, invece, occorre compilare il form online, inserire il numero della Comunicazione delle somme dovute (già ricevuta a suo tempo a seguito dell'adesione alla Rottamazione-quater) nella quale erano ricomprese le cartelle e gli avvisi per i quali si sta chiedendo la riammissione e il numero di tali cartelle/avvisi. • Successivamente, è necessario indicare in quante rate si intende effettuare il pagamento (massimo 10), un indirizzo email dove sarà inviata la ricevuta della domanda e allegare la prevista documentazione di riconoscimento. • Dopo la conferma, il servizio informa che l'invio della richiesta è andato a buon fine, trasmettendo una email con un link da convalidare entro 72 ore. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>In caso di smarrimento della Comunicazione delle somme dovute è possibile ottenere la copia con le modalità indicate sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione.</p> </div>
ESITO DELLA RICHIESTA	<p>A coloro che presenteranno la richiesta per essere riammessi alla Rottamazione-quater, Agenzia delle Entrate - Riscossione invierà, entro il 30.06.2025, una comunicazione con l'ammontare delle somme dovute e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di domanda di riammissione.</p>
VERSAMENTI	<ul style="list-style-type: none"> • Per i debiti indicati nella domanda di adesione alla riammissione presentata entro il 30.04.2025, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, Agenzia delle Entrate - Riscossione invierà ai richiedenti, entro il 30.06.2025, una Comunicazione con l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Non deve, pertanto, essere pagata la rata scadente il 28.02.2025 poiché si riceverà un nuovo piano di pagamento. • Il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di definizione agevolata terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all'intervenuta "decadenza" del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di "capitale".



- Il pagamento delle somme dovute, alle quali sono applicati gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1.11.2023, è effettuato alternativamente:
 - in unica soluzione, entro il 31.07.2025;
 - nel numero massimo di 10 rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente:
 - le prime due, il 31.07.2025 e il 30.11.2025;
 - le successive, il 28.02, il 31.05, il 31.07 e il 30.11 degli anni 2026 e 2027.

TIPO DOCUMENTO TD29 PER FATTURE OMESSE O IRREGOLARI

Dal 1.04.2025 sono in vigore le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio (c.d. SdI), nella versione 1.9, pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 31.01.2025. Tra le modifiche più significative, si evidenzia l'introduzione di un nuovo codice "TD29", pensato per consentire al cessionario o committente di segnalare eventuali omissioni o irregolarità nella fatturazione da parte del fornitore.

L'adozione di questo nuovo codice permetterà di regolarizzare eventuali violazioni in materia di fatturazione (c.d. autofattura denuncia). In tal modo, il cessionario o committente potrà evitare di essere sanzionato autonomamente per l'omessa o irregolare emissione della fattura da parte del fornitore. L'omessa regolarizzazione comporterebbe, infatti, una sanzione pari al 70% dell'Iva dovuta, con un importo minimo di € 250, per le violazioni commesse a partire dal 1.09.2024. L'utilizzo del codice "TD29" è obbligatorio a partire dal 1.04.2025, mentre fino a tale data sembra ancora utilizzabile il precedente codice "TD20". Tuttavia, in assenza di indicazioni ufficiali, permane un margine di incertezza su questa possibilità.

ABOLIZIONE DELL'AUTOFATTURAZIONE PER FATTURE OMESSE O IRREGOLARI

- Dal 1.09.2024 è stato eliminato l'obbligo di autofatturazione per i casi di fatturazione omessa o irregolare, sostituendo tale procedura con un nuovo obbligo di comunicazione elettronica.
- Tuttavia, per le violazioni commesse fino al 30.08.2024, il cessionario/committente rimane soggetto all'obbligo di regolarizzazione tramite autofattura (TD20).

- Il codice "TD20" per l'autofattura denuncia rimane utilizzabile in caso di:
 - omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore per operazioni soggette a inversione contabile;
 - mancata ricezione della fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione o ricezione di un documento indicante un corrispettivo inferiore a quello reale per un acquisto intracomunitario di una prestazione di servizi territorialmente rilevante nello Stato resa da un prestatore Ue ovvero per acquisto di beni già presenti in Italia da soggetto stabilito in uno Stato membro.

NUOVA RESPONSABILITÀ DEL CESSIONARIO/COMMITTENTE

- Dal 1.09.2024, in caso di mancata o irregolare fatturazione, il cessionario/committente è obbligato a segnalare l'omissione entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.
- In caso di mancata comunicazione si applica una sanzione del 70% dell'imposta (minimo € 250).
- L'obbligo di pagamento dell'Iva in fase di regolarizzazione viene meno, favorendo una maggiore collaborazione tra contribuenti e Amministrazione finanziaria.

CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

- La comunicazione tramite il tipo documento TD29 deve contenere:
 - natura, qualità e quantità dei beni/servizi;
 - ammontare del corrispettivo;
 - aliquota applicata;
 - ammontare dell'imponibile e dell'imposta.

ESONERO DAL CONTROLLO

- Il nuovo art. 6, c. 8 D. Lgs. 471/1997 esclude l'obbligo per il cessionario/committente di sindacare le valutazioni giuridiche effettuate dal cedente/prestatore.



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI
 Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
 Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911
 studio@negriassociati.com
 www.negriassociati.com

DEL CEDENTE/ PRESTATORE	<ul style="list-style-type: none"> In particolare, non è richiesta la verifica dei titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall'imposta, purché questi derivino da elementi soggettivi non direttamente riscontrabili.
SANZIONE	Il cessionario o committente che non provvede alla comunicazione è soggetto alla sanzione del 70% dell'imposta, con un minimo di € 250.
ULTERIORI NOVITÀ DELLE SPECIFICHE TECNICHE	<ul style="list-style-type: none"> La versione 1.9 delle specifiche tecniche ha introdotto ulteriori aggiornamenti, tra cui: <ul style="list-style-type: none"> - codice RF20 per il regime transfrontaliero di franchigia Iva (Direttiva 2020/285/UE); - eliminazione del limite di € 400 per l'emissione delle fatture semplificate per i contribuenti forfetari e quelli aderenti al regime transfrontaliero di franchigia.

CONTRIBUTI I.V.S. 2025 PER ARTIGIANI E COMMERCANTI

Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni dei lavoratori artigiani e commercianti, per l'anno 2025, sono tutte pari al 24%. È dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito nella misura di € 0,62 mensili. Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,48%, a titolo di aliquota aggiuntiva, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. Continuano ad applicarsi, anche per il 2025, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dai soggetti con più di 65 anni di età già pensionati. L'art. 1, c. 186 L. 207/2024 ha previsto una riduzione contributiva in misura del 50% dei contributi previdenziali dovuti a favore dei lavoratori che si iscrivono nel corso dell'anno 2025 per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e dei commercianti che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario. I dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione "Dati del mod. F24", cui può accedere il contribuente o un suo delegato. Con tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

SCADENZE ORDINARIE 2025	Quote fisse sul minimale di reddito.	16.05.2025	
		20.08.2025	
		17.11.2025	
		16.02.2026	
	Quote percentuali sulla parte eccedente il minimale ed entro il massimale (acconti 2025).	30.06.2025 ¹	}
	30.11.2025		
Saldo anno 2024.	30.06.2025 ¹		
CONTRIBUZIONE A SALDO	<ul style="list-style-type: none"> Il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti²: <ul style="list-style-type: none"> - è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza); - è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (per i contributi dell'anno 2025, ai redditi 2025, da denunciare nel 2026). 		

Note

¹. Termine prorogabile di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%, applicabile a tutte le ipotesi di compensazione mediante presentazione di delega F24 e non solo a quelle nelle quali residui un'eccedenza a debito a carico del contribuente. La predetta maggiorazione dello 0,40% deve essere versata separatamente



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911
studio@negriassociati.com
www.negriassociati.com

	<p>dai contribuiti, con la causale contributo "API" (artigiani) o "CPI" (commercianti) e il codice Inps utilizzato per il versamento del relativo contributo.</p> <p>² Il concordato preventivo biennale non fa venire meno gli obblighi contributivi, e la base imponibile concordata assume rilevanza ai fini della determinazione dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi degli artt. 15 e 16 D. Lgs. 13/2024.</p>
--	---

Tavola n. 1 Artigiani

Fasce di reddito		Annuale
Fino a	€ 18.555,00 ¹	24%
Oltre fino a	€ 18.555,00 € 55.448,00	24%
Oltre fino a	€ 55.448,00 € 92.413,00 ²	25%
Contributo minimo ³	Annuale	€ 4.460,64
Contributo massimo	Annuale	€ 22.548,77

Note	<ul style="list-style-type: none"> I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni singolo soggetto operante nell'impresa; per i periodi inferiori all'anno solare, sono rapportati a mese. ¹ Reddito minimo su cui è calcolato il contributo. ² Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a € 120.607,00, non frazionabile in ragione mensile (contributo massimo annuale € 29.597,27). ³ Il contributo minimo, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a € 7,44 annui.
------	---

Tavola n. 2 Commercianti

Fasce di reddito		Annuale
Fino a	€ 18.555,00 ¹	24,48%
Oltre fino a	€ 18.555,00 € 55.448,00	24,48%
Oltre fino a	€ 55.448,00 € 92.413,00 ²	25,48%
Contributo minimo ³	Annuale	€ 4.549,70
Contributo massimo	Annuale	€ 22.992,35

Note	<ul style="list-style-type: none"> I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni singolo soggetto operante nell'impresa; per i periodi inferiori all'anno solare, sono rapportati a mese. ¹ Reddito minimo su cui è calcolato il contributo. ² Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a € 120.607,00, non frazionabile in ragione mensile (contributo massimo annuale € 30.176,18). ³ Il contributo minimo, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a € 7,44 annui.
------	---



PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI APRILE 2025

Scadenza	Tributo/ Contributo	Adempimento
Giovedì 10 aprile	Contributo	Fondo M. Negri, A. Pastore (Ex Fondo Previr), M. Besusso - Versamento dei contributi ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali, relativi al trimestre gennaio-marzo 2025.
	Inps	Lavoratori domestici - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale, relativi ai lavoratori domestici per il 1° trimestre 2025.
	Esercenti commercio al dettaglio e agenzie viaggio	Comunicazione - Le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a € 1.000, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli artt. 22 e 74-ter D.P.R. 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, devono essere comunicate all'Agenzia delle Entrate. La comunicazione deve essere effettuata una sola volta, nell'anno successivo a quello di riferimento, entro il 10.04 per i soggetti che liquidano l'Iva mensilmente.
	5 per mille	Iscrizione - Termine per l'iscrizione negli elenchi del 5 per mille 2025 per gli enti non iscritti nell'elenco permanente (D.P.C.M. 23.07.2020).
	Fondo nuove competenze	Domanda - Termine di presentazione della domanda di contributo al Fondo nuove competenze (avviso Min. Lav. 7.02.2025).
Lunedì 14 aprile	Inail	Bando Isi 2024 - Dal 14.04.2025 al 30.05.2025 è aperta la procedura di compilazione e registrazione della domanda di partecipazione al bando Isi 2024.
	RENTRI	Iscrizione - Termine di iscrizione al RENTRI per la tracciabilità dei rifiuti (art. 11, c. 2-bis D.L. 202/2024).
Martedì 15 aprile	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Imposta di bollo	Fattura elettronica - Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) dal 1.01.2021, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta, invece, dovuta. Entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, l'informazione è messa a disposizione del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato (D.M. 4.12.2020).

	Società di capitali e cooperative	Adempimento - Termine ultimo per il deposito, presso la sede sociale, del bilancio dell'esercizio 2024 comprensivo delle allegare relazioni, nel caso l'assemblea di bilancio sia stata fissata al 30.04.2025. Per le Spa e Sapa con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che hanno chiuso il bilancio al 31.12.2024, termine per pubblicare l'avviso di convocazione dell'assemblea: sulla G.U. o su un quotidiano.
Mercoledì 16 aprile	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (articoli 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno.
Mercoledì 16 aprile	Imposte dirette (segue)	Rinvio 2° acconto Irpef - Termine per il versamento, da parte delle persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi fino a € 170.000, che hanno optato per la rateazione dell'acconto delle imposte sui redditi di novembre 2024, della 4ª rata. La proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail (Comunicato MEF 27.11.2024).
	Iva	Dividendi - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.
		Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2024 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
	Imposta sugli intrattenimenti Imposta sulle transazioni finanziarie	Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di marzo 2025, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di febbraio 2025.
		Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. In particolare, devono versare l'Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d'imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.
	Inps	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).		
Ragionieri commercialisti	Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24. Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. Contributi - Termine di versamento della 2ª rata dei contributi minimi e di maternità dovuti per il 2025.	



Domenica ¹ 20 aprile	Esercenti commercio al dettaglio e agenzie viaggio	Comunicazione - Le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a € 1.000, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli artt. 22 e 74-ter D.P.R. 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, devono essere comunicate all'Agenzia delle Entrate. La comunicazione va effettuata una sola volta, nell'anno successivo a quello di riferimento entro il 20.04 per i soggetti che liquidano l'Iva trimestralmente.
	Conai	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese o al trimestre precedente.
Martedì 22 aprile	Assemblea di bilancio	Convocazione - Per le S.r.l. termine di spedizione della raccomandata ai soci per la convocazione dell'assemblea di bilancio fissata al 30.04.2025.
Venerdì 25 aprile ¹	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente.
Mercoledì 30 aprile	Imposte dirette	Mod. 730 - A partire dal 30.04 il contribuente può accedere alla dichiarazione precompilata. Dichiarazione annuale - Termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno 2024. Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
	Iva	Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. Regime OSS - Termine di presentazione della dichiarazione e di liquidazione dell'imposta in relazione al 1° trimestre 2025 (Prov. Ag. Entrate 25.06.2021). Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
		Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione in via telematica, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 1° trimestre 2025, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
		Annotazione fatture emesse - Per i contribuenti trimestrali l'annotazione delle fatture nel registro Iva di cui all'art. 23 D.P.R. 633/1972 (fatture emesse) può essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni (art. 1, c. 1102 L. 178/2020).
		Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
		Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della 2ª rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).
Mercoledì 30 aprile (segue)	Imposta di registro	Fattura elettronica - Il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate, non risultano realizzati i presupposti per l'applicazione del bollo, come diversamente affermato da Agenzia Entrate, procede, entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia (D.M. 4.12.2020).
	Imposta di bollo	Documenti informatici - Termine di versamento telematico, mediante mod. F24, dell'imposta di bollo relativa alle fatture, agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati nel 2024 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (D.M. 17.06.2014 - Ris. Ag. Entrate 2.12.2014, n. 106/E).



Società di capitali e cooperative	Adempimento - Termine ultimo per l'assemblea dei soci chiamata ad assolvere gli adempimenti di cui all'art. 2364 Codice Civile, fra i quali l'approvazione del bilancio (per quelle società che hanno chiuso l'esercizio al 31.12 dell'anno precedente), salvo la possibilità di proroga per particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
Rottamazione quater	Riammissione - I contribuenti incorsi alla data del 31.12.2024 nell'inefficacia della rottamazione quater (c.d. "decaduti") a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere, possono essere riammessi alla definizione agevolata di tali debiti mediante presentazione di apposita domanda entro il 30.04.2025 (art. 3-bis D.L. 202/2024).
Ravvedimento speciale	Versamento - Termine di pagamento della 2ª rata degli importi dovuti per il ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022.
Mod. 770 semplificato	Invio dei dati - Per le ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025, i sostituti d'imposta che si avvalgono delle nuove disposizioni possono effettuare i relativi versamenti tramite modello F24, entro le ordinarie scadenze, e poi trasmettere i dati entro il 30.04.2025 (Prov. Ag. Entrate 31.01.2025, n. 25978).
Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. Parità di genere - Termine di presentazione della domanda per la fruizione dell'esonero contributivo (mess. Inps 4479/2024).
Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
Revisori enti locali	Contributo annuo - Termine di versamento del contributo annuo pari a € 25 per i revisori dei conti degli enti locali iscritti nel relativo elenco.
Agenti	Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.
Enasarco Firr	Riepilogo - Termine per l'invio, da parte della ditta mandante, all'agente o rappresentante dell'estratto conto delle somme versate e accantonate nel 2024 al fondo di previdenza Enasarco e di quelle accantonate presso il Firr di competenza dell'anno 2024.
Strutture sanitarie private	Comunicazione dei compensi - Termine di invio telematico, all'Agenzia delle Entrate, del modello relativo alla comunicazione dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente medico e paramedico nel 2024.
Gestori di servizi di pubblica utilità	Comunicazione - Termine di comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e ai contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare stipulati nel 2024.
Autotrasportatori	Accise - Termine entro il quale le imprese di autotrasporto possono presentare la domanda di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 1° trimestre 2025.
Gestori crisi d'impresa	Contributo annuale - Termine di invio al Ministero della Giustizia dell'attestazione di pagamento del contributo annuale effettuato entro il 31.01.
Nota ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.). • L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].

